

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA CON CONTESTUALE RIDEFINIZIONE DELLE ZONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI PIOLTELLO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 1 E 2, DELLA L. 2 APRILE 1968, N. 475, COME MODIFICATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

l'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico", ai commi 2 e 3, come sostituiti dall'art. 11 comma 1 lett. a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, in relazione al numero di farmacie spettanti a ciascun Comune, che *"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti"* (comma 2) e che *"La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso"* (comma 3);

il successivo art. 1-bis, introdotto dall'art. 11 comma 1 lett. a) del citato d.l. 1/2012, stabilisce inoltre che *"in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale... purchè non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri..."*

in applicazione delle nuove disposizioni introdotte nella normativa di settore dal richiamato d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, con propria deliberazione n. 47 del 19 aprile 2012 ad oggetto "Proposta di istituzione di nuove sedi farmaceutiche in base ai parametri demografici stabiliti dalla legge n. 27 del 24/03/2012", ha effettuato ricognizione delle sedi farmaceutiche all'epoca esistenti sul territorio comunale e contestualmente approvato la proposta di istituzione, sulla base dei nuovi parametri, di n. 3 (tre) nuove sedi farmaceutiche in aggiunta alle 8 (otto) preesistenti, individuandone altresì le relative localizzazioni, in esecuzione della novellata attribuzione al Comune della competenza ad identificare le zone nelle quali collocarle *"...sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio..."* (art. 2 comma 1 della legge 475/1968 e s.m.i.);

le nuove sedi farmaceutiche erano state così individuate: sede n. 9 in zona Piazza dei Popoli, sede n. 10 in zona Piazza XXV Aprile/Via Milano direzione via San Francesco e sede n. 11 in zona Via Pierpaolo Pasolini;

con la medesima deliberazione n. 47/2012 era stato altresì disposto di chiedere a Regione Lombardia l'istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva presso la stazione ferroviaria di Pioltello, ai sensi di quanto previsto all'art. 1-bis comma 1 lett. a) della l. 475/1968, introdotto dall'art. 11 comma 1 lett. b) del d.l. 1/2012;

l'Amministrazione Comunale, con lettera inviata mediante posta certificata prot. n. 38879 dell'8 novembre 2012, manifestò a Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, la volontà di esercitare il diritto di prelazione nel caso di istituzione della farmacia presso la stazione ferroviaria di Pioltello, avvalendosi della facoltà offerta dall'art. 11 comma 10 del d.l. 1/2012, il quale prevede che *"fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lett. b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante."*, volontà che si intende confermare;

in esito alla procedura concorsuale straordinaria indetta da Regione Lombardia sono state attivate soltanto 2 delle 3 nuove sedi farmaceutiche individuate, ossia la sede n. 9 in Piazza dei Popoli n. 13, assegnata alla società "Farmacia dei Popoli di Manuela Moffa e Patrizia Nigro s.n.c." con sede in Pioltello (Mi), giusta deliberazione di autorizzazione all'apertura e all'esercizio

del Direttore Generale ATS della Città Metropolitana di Milano n. 1175 del 12 settembre 2017 e la sede n. 10 in via Milano n. 60, assegnata alla società "Farmacia Sant'Andrea di Moscato Belinda ed Orlando Mariapaola s.n.c. con sede in Pioltello (Mi), giusta deliberazione di autorizzazione all'apertura e all'esercizio del Direttore Generale ATS della Città Metropolitana di Milano n. 1195 del 19 ottobre 2017;

non si è attivata la sede farmaceutica n. 11 di Via Pierpaolo Pasolini, la cui assegnazione è stata regolarmente comunicata da Regione Lombardia all'impresa aggiudicataria senza tuttavia che sia pervenuta al Comune, da ATS della Città Metropolitana di Milano competente per il rilascio dell'autorizzazione, notizia della conclusione con esito favorevole di tale procedimento;

non è stato dato corso al procedimento per l'istituzione della sede farmaceutica aggiuntiva individuata presso la stazione ferroviaria, in quanto in tale periodo l'immobile che la ospita era oggetto di lavori di riqualificazione e dunque materialmente indisponibile;

#### CONSIDERATO CHE

l'art. 2 comma 2 della medesima legge 475/1968, come riformulato dal d.l. 1/2012, dispone *"Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica"*;

essendo il 2018 anno pari, occorre provvedere alla revisione biennale disposta dal richiamato art. 2 comma 2 della legge 475/1968 e s.m.i., sulla base delle rilevazioni della popolazione residente nel comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica e pertanto è stato avviato il procedimento previsto dalla vigente normativa;

sulla base dell'ultima rilevazione Istat rilevabile dal relativo sito web, all'1 gennaio 2018 risultano residenti nel Comune di Pioltello 36.920 abitanti e, pertanto, in base ai parametri di cui all'art. 1 commi 2 e 3 della legge 475/1968, come sostituiti dall'art. 11 comma 1 lett. a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il numero di farmacie spettanti al Comune di Pioltello risulta pari a 11, rimanendo dunque invariato rispetto alla ricognizione precedente;

con istanza del 2 luglio 2018, prot. n. 27859 del 3 luglio 2018, l'impresa "Farmacia dei Popoli di Manuela Moffa e Patrizia Nigro s.n.c.", titolare della sede farmaceutica n. 9 localizzata in Piazza dei Popoli al civico 13, ha richiesto il trasferimento della propria sede farmaceutica in altri locali, all'interno del Complesso Polifunzionale "Don Franco Maggioni", ubicato in Pioltello, via San Francesco n. 16, fuori dai confini della zona relativa a tale sede farmaceutica disposti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47/2012;

l'istanza veniva motivata dall'esigenza di una più appropriata ed equilibrata collocazione della farmacia sul territorio, alla luce dei dati contabili dell'attività i quali hanno evidenziato un'esiguità di utilizzo del servizio da parte dell'utenza che non ne consente la sopravvivenza commerciale;

#### DATO ATTO CHE

il P.G.T. vigente nello specifico il Piano delle Regole (PdR) prevede la riqualificazione/rigenerazione di alcune aree industriali, in fase di dismissione ed in parte già dismesse, avulse rispetto alle destinazioni residenziali circostanti;

Tali interventi, di rigenerazione e di ricucitura urbana, previsti nel medio/lungo termine della vita dell'attuale strumento urbanistico vigente, porteranno ad una implementazione della popolazione residente quantificabile (in termini di abitanti insediabili) in circa 800 abitanti; a queste trasformazioni previste dal PGT si aggiungono anche i comparti che già hanno avuto attuazione nell'ultimo quinquennio e che comporteranno, a piena attuazione, un ulteriore incremento di circa 200 abitanti oltre ad alcuni interventi di rigenerazione già in essere (PAV 1) e di quelli previsti da PGT (CR3), con incremento della popolazione residente quantificabile (in termini di abitanti insediabili) in circa 400 unità;

questi comparti (CR e PAV) gravitano territorialmente, intorno alle Vie D'Annunzio, Galilei, a margine ovest la Via San Francesco e le vie Amendola e Roma;

pertanto in tale ottica, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie,

l'Amministrazione Comunale ha inteso rideterminare le zone di competenza delle sedi farmaceutiche oggetto di trasformazioni urbanistiche, che interessano in particolare le sedi n. 9 e n. 10, già individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 47/2012, fissandone i confini nel rigoroso rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 della legge 475/1968 e s.m.i. in relazione alla distanza minima che deve intercorrere tra una farmacia e l'altra di metri 200;

pertanto, in considerazione di quanto sopra riferito, si è ritenuto di valutare:

- l'ambito di competenza o per meglio dire di influenza della sede farmaceutica n. 9, compreso tra la SP Cassanese (ora Parco Bambine e Bambini di Chernobyl) a nord, Via D'Annunzio e Piazza dei Popoli ad est, vie Spoleto e Tobagi a sud e Via San Francesco a margine ovest;

- l'ambito di competenza o per meglio dire di influenza della sede farmaceutica n. 10, compreso la SP Cassanese (ora Parco Bambine e Bambini di Chernobyl) a sud, la Via S.Francesco al margine ovest, la Via Amendola a nord e la Via Roma ad est;

con propria deliberazione n. 165 del 15 novembre 2018 ad oggetto "*Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Pioltello ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 2 aprile 1968, n. 475 come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27. Atto di indirizzo.*", dichiarata immediatamente eseguibile, sono state fornite le linee di indirizzo per l'attuazione della procedura oggetto del presente provvedimento, disponendo, nell'ambito della revisione della pianta organica, la rideterminazione delle zone di competenza delle sedi farmaceutiche oggetto di trasformazioni urbanistiche come sopra esplicitato;

nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per garantire parità di trattamento alle imprese e soggetti comunque interessati al procedimento, è stata data adeguata notizia dell'avvio della procedura di revisione biennale, nonché della richiesta di trasferimento avanzata dall'impresa titolare della sede farmaceutica n. 9 richiamata in premessa, anche al fine di verificare se risultassero interessati al trasferimento altri titolari di farmacie esistenti;

la pubblicizzazione è avvenuta mediante apposito Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale, per 15 giorni consecutivi dal 21 novembre 2018 al 5 dicembre 2018 e che della sua pubblicazione, così come di quella della propria deliberazione n. 165 del 15 novembre 2018 sopra richiamata, è stata data notizia a ciascuna delle farmacie attive sul territorio comunale, al competente Servizio di ATS Milano Città Metropolitana, nonché all'Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza Brianza, mediante distinte lettere trasmesse per posta elettronica certificata;

in esito all'Avviso di cui sopra nei termini stabiliti non sono pervenuti contributi e osservazioni;

in data 6 dicembre 2018, con nota assunta al protocollo generale in pari data con il n. 50462, l'Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza Brianza ha inviato proprio parere esprimendo perplessità circa la rideterminazione delle zone delle sedi farmaceutiche 9 e 10 così come definito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 165/2018, avvenuta sulla base, secondo la loro lettura, di un ipotetico e non reale incremento della popolazione in quelle zone;

contrariamente alla loro interpretazione, nel testo della deliberazione è chiaramente esplicitato nelle premesse, richiamate peraltro integralmente nella parte dispositiva, che, oltre alla implementazione della popolazione residente quantificabile (in termini di abitanti insediabili) in circa 800 abitanti, sussiste attualmente un reale incremento della popolazione residente per comparti previsti nel P.G.T. che hanno già avuto attuazione;

pertanto, la rideterminazione delle zone è possibile nel rispetto dell'art. 2 comma 1 della l. 475/1968, come novellato dall'art. 11 comma 1 lett. c) del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni nella l. 27/2012, che introduce una maggiore flessibilità, rispetto al passato, del concetto di "zona", svincolandone l'identificazione dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza, nonché di porre limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tenere conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (in tal senso nota interpretativa dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute del 21 marzo 2012);

la riorganizzazione delle aree e il trasferimento proposto con la revisione della pianta organica delle farmacie oggetto della presente deliberazione rientra pertanto tra le attività che

l'Ente deve porre in essere a garanzia di un principio di uguaglianza ed efficienza del servizio farmaceutico, per una loro distribuzione sul territorio equilibrata e capillare rispetto alla popolazione residente e prevista dagli strumenti urbanistici nelle diverse zone della città;

RITENUTO pertanto necessario

controdedurre al parere dell'Ordine dei Farmacisti, seppure fuori termine, nei modi e termini esplicitati nell'allegato B riportato nella parte dispositiva della presente deliberazione;

procedere, conseguentemente all'approvazione della revisione biennale della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, con contestuale ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza delle sedi farmaceutiche n. 9 e n. 10, così come disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15 novembre 2018 e riportato nell'allegata planimetria (allegato A);

approvare la planimetria della pianta organica delle farmacie, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

disporre la reiterazione della richiesta a Regione Lombardia di istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva presso la Stazione ferroviaria di piazza Bonardi, già disposta con propria deliberazione n. 47/2012 in premessa richiamata, in applicazione della possibilità concessa dall'art. 1bis della richiamata L. 475/1968 e s.m.i., confermando al predetto Ente la volontà dell'Amministrazione Comunale di esercitare su di essa il diritto di prelazione, facoltà offerta dall'art. 11 comma 10 del d.l. 1/2012, il quale stabilisce che *“fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lett. b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.”*;

DATO ATTO INOLTRE CHE

ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, rientrano tra le prerogative del Consiglio Comunale, tra l'altro, l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, fattispecie nelle quali può essere inclusa la riorganizzazione delle zone delle sedi farmaceutiche, nonché il trasferimento della sede farmaceutica n. 9 e che per tale ragione è necessario sottoporre la presente proposta di deliberazione a tale organo;

indubbiamente l'esercizio dell'attività di farmacia, per la rilevanza del servizio da essa reso alla cittadinanza, deve ritenersi un esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta ai fini sociali, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, svolgendo innegabilmente un servizio di pubblico interesse;

VISTO

il parere \_\_\_\_\_ espresso dalle Commissioni consiliari “Bilancio, Affari Istituzionali e Sicurezza” e “Urbanistica, Territorio e Ambiente”, riunite in seduta congiunta in data \_\_\_\_\_;

VISTI

la L. 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i.;

la L. 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i.;

il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27;

la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, Titolo VII, Capo I e Capo II come modificati dalla L.R. 3 marzo 2017, n. 6;

le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 19 aprile 2012 e n. 165 del 15 novembre 2018;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## DATO ATTO INOLTRE CHE

in allegato alla presente sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati:

1. il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità tecnica;
2. il parere favorevole del Dirigente del Settore programmazione e controllo finanziario - patrimoniale in data \_\_\_\_\_, in merito alla regolarità contabile;
3. il parere favorevole del Segretario Generale in data \_\_\_\_\_;

Con voti \_\_\_\_\_ espressi in modo palese;

## DELIBERA

1. le premesse e le considerazioni espresse in narrativa si intendono qui integralmente richiamate;
2. di dare atto dell'avvenuto svolgimento degli adempimenti necessari per la definizione del procedimento di revisione periodica della pianta organica delle farmacie del Comune di Pioltello, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della medesima legge, disposti con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15 aprile 2018, immediatamente eseguibile;
3. di dare atto che sulla base dell'ultima rilevazione Istat rilevabile dal relativo sito web, all'1 gennaio 2018 risultano residenti nel Comune di Pioltello 36.920 abitanti e, pertanto, in base ai parametri di cui all'art. 1 commi 2 e 3 della legge 475/1968, come sostituiti dall'art. 11 comma 1 lett. a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, il numero di farmacie spettanti al Comune di Pioltello risulta pari a 11, rimanendo dunque invariato rispetto alla ricognizione precedente;
4. di dare atto che nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per garantire parità di trattamento alle imprese e soggetti comunque interessati al procedimento, è stata data adeguata notizia dell'avvio della procedura di revisione biennale, nonché della richiesta di trasferimento avanzata dall'impresa titolare della sede farmaceutica n. 9 richiamata in premessa, anche al fine di verificare se risultassero interessati al trasferimento altri titolari di farmacie esistenti, mediante pubblicazione di apposito Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale, per 15 giorni consecutivi dal 21 novembre 2018 al 5 dicembre 2018 e che della sua pubblicazione, così come di quella della propria deliberazione n. 165 del 15 novembre 2018 sopra richiamata, è stata data notizia a ciascuna delle farmacie attive sul territorio comunale, al competente Servizio di ATS Milano Città Metropolitana, nonché all'Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza Brianza, mediante distinte lettere trasmesse per posta elettronica certificata;
5. di dare atto che, in esito all'Avviso informativo dell'avvio della procedura di revisione biennale con contestuale ridefinizione delle zone farmaceutiche delle sedi n. 9 e n. 10, nonché della richiesta di trasferimento avanzata dall'impresa titolare della sede farmaceutica n. 9, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale non è pervenuto nei termini alcun contributo e/o osservazione nel merito del procedimento oggetto del presente atto, ad eccezione del parere dell'Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza Brianza, pervenuto fuori termine in data 6 dicembre 2018, che esprime perplessità circa la rideterminazione delle zone delle sedi farmaceutiche 9 e 10 espresse nella deliberazione della Giunta Comunale n. 165/2018, avvenuta sulla base, secondo la loro lettura di un ipotetico e non reale incremento della popolazione in quelle zone;
6. di controdedurre comunque al parere dell'Ordine dei Farmacisti in quanto, contrariamente alla loro interpretazione, nel testo della deliberazione è chiaramente esplicitato nelle

premesse, richiamate peraltro integralmente nella parte dispositiva, che si chiarisce in modo inequivocabile che, oltre alla implementazione della popolazione residente quantificabile (in termini di abitanti insediabili) in circa 800 abitanti, sussiste un incremento reale della popolazione residente per comparti previsti nel P.G.T. e che hanno già avuto attuazione, così come esplicitato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. approvare la revisione biennale della pianta organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come riformulato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e, nell'ambito del medesimo procedimento di revisione, tenuto conto delle imminenti trasformazioni urbanistiche previste dal vigente P.G.T., dettagliatamente illustrate in premessa, la contestuale ridefinizione delle zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche:
  - n. 9 attualmente individuata dalla pianta organica in Piazza dei Popoli direzione via San Francesco, fissando i confini del relativo ambito territoriale di influenza compreso tra la SP Cassanese (ora Parco Bambine e Bambini di Chernobyl) a nord, Via D'Annunzio e Piazza dei Popoli ad est, vie Spoleto e Tobagi a sud e Via San Francesco a margine ovest;
  - n. 10 attualmente individuata dalla pianta organica in Piazza XXV Aprile/Via Milano direzione via San Francesco tenuto conto delle imminenti trasformazioni urbanistiche previste dal vigente P.G.T., fissando i confini del relativo ambito territoriale di influenza compreso tra la SP Cassanese (ora Parco Bambine e Bambini di Chernobyl) a sud, la Via San Francesco al margine ovest, la Via Amendola a nord e la Via Roma ad est;a fronte della implementazione della popolazione residente nei comparti che, nel rispetto delle previsioni urbanistiche del P.G.T., hanno già avuto attuazione oltre a quelli insediabili, a fronte di alcuni interventi di rigenerazione già in essere (PAV 1) e previsti (CR3);
8. di approvare, a seguito della revisione della pianta organica di cui al punto 7. e della ridefinizione territoriale delle sedi farmaceutiche, la planimetria della pianta organica delle farmacie allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
9. di disporre la reiterazione della richiesta a Regione Lombardia di istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva presso la Stazione ferroviaria di piazza Bonardi, già disposta con propria deliberazione n. 47/2012 in premessa richiamata, in applicazione della possibilità concessa dall'art. 1bis della richiamata L. 475/1968 e s.m.i., confermando al predetto Ente la volontà dell'Amministrazione Comunale di esercitare su di essa il diritto di prelazione, facoltà offerta dall'art. 11 comma 10 del d.l. 1/2012, il quale stabilisce che *"fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lett. b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante."*;